

UNIONE MONTANA VAL TREBBIA E LURETTA  
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE  
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA  
COMUNE DI ALTA VAL TIDONE  
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA OCCIDENTALE

**L.R. 2.4.1996 N. 6. DISCIPLINA  
DELLA RACCOLTA E DELLA  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI  
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.**

**Modalità attuative Territorio Montano  
Provincia di Piacenza**

**2021-2025**

## **PREMESSA**

La Legge Regionale 2.4.1996 n. 6, modificata dalla L.R. n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che :

- All’art. 18 comma 5 attribuisce agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, in relazione al territorio delle aree protette, le funzioni disciplinate dalla L.R. n. 6/1996 e per il restante territorio ai comuni e alle loro unioni, ad esclusione delle funzioni riservate alla competenza della regione fra le quali si individuano quelle indicate all’art. 8 della Legge 352 del 1983;
- L’art. 8 comma 6 specifica che nei casi in cui la legge attribuisca funzioni in capo ai comuni e alle loro unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle unioni di comuni ove costituite ai sensi della L.R. n. 21/2012, fermo restando l’esercizio diretto da parte dei comuni non aderenti alle unioni medesime, fatto salvo i comuni già appartenuti a comunità montane che non abbiano aderito alle unioni di comuni ad esse subentrate (art. 32, comma 5, della L.R. 25/07/2013, n.9);
- La L.R. 27/12/2017, n.25 “Disposizioni collegate alla L.R. di stabilità per il 2018” all’art. 38 “modifica all’art. 18 della L.R. n. 13/2015” si provvede a modificare il comma 5 dell’art. 18 della L.R. n. 13/2015 riconducendo alla Regione Emilia Romagna l’esercizio di rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei, per i comuni non appartenenti ad unioni di comuni montani o in convenzione con esse o con enti parco, secondo modalità e condizioni stabilite dalla giunta regionale che, nella sua attività deliberativa, elencherà anche i Comuni interessati da tale attività;
- In attuazione dell’art. 38 della L.R. 27/12/2017, n. 25 la Regione con propria deliberazione della Giunta del 16/04/2018 n. 527 ha fissato l’elenco dei comuni non appartenenti ad unioni di comuni montani o in convenzione con esse o con enti per la gestione di parchi e le biodiversità;

## **OBIETTIVI**

Anche se per tale normativa i residenti delle zone montane appaiono in condizioni “privilegiate” per quanto riguarda propriamente la raccolta dei funghi (per essi può infatti essere esteso il limite giornaliero pro-capite di funghi raccogliabili, può essere previsto un ulteriore giorno in cui è consentita la raccolta, può essere rilasciato un tesserino annuale anche gratuito nel territorio di residenza), è indubbio che il territorio montano appare l’area più problematica dal punto di vista della regolamentazione della raccolta dei funghi per gli interessi contrastanti ivi presenti:

- la notevole estensione di territori boschivi particolarmente vocati alla produzione di funghi, ove è ampiamente e tradizionalmente concentrata la raccolta, produce una forte pressione territoriale ed ambientale;
- le consuetudini locali, che hanno portato già in anni passati, in alcune aree particolarmente significative, ad una creazione e gestione consortile di propri regolamenti per la raccolta dei funghi al fine di incrementare in modo concreto la economia di tali zone.

La presente proposta si pone pertanto l’obiettivo di assolvere compiutamente alle competenze assegnate dalla L.R. 6/1996 e successive modificazioni rispondendo contestualmente alle legittime aspettative dei residenti nel territorio montano nel rispetto del principio che le risorse dello stesso territorio debbano comunque contribuire, per quanto possibile, ad un miglioramento delle condizioni economiche di chi in tale territorio risiede e sviluppa la propria attività.

E' quindi importante attuare e perseguire forme di collaborazione e supporto in grado di riconoscere a tutti i soggetti i legittimi diritti nel rispetto dei principi e delle competenze previste dalla Legge.

## **FUNZIONI DELEGATE E DECISIONI DA ASSUMERE**

Le principali funzioni delegate previste dalla L.R.6/96 e successive modificazioni sono:

### **A) Competenze previste per tutti gli Enti montani delegati, assolte in toto dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta**

1. determinazione annuale del numero di autorizzazioni alla raccolta;
2. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta;
3. approvazione tipologie tesserini;
4. determinazioni costo del rilascio;
5. stampa copie preventivate;
6. rilascio delle autorizzazioni alla raccolta funghi per iniziative scientifiche

### **B) Competenze previste solo per i territori montani assolte dalle Unioni Montane e/o dai Comuni montani per i propri territori di competenza**

- 1 - Determinazione delle modalità e condizioni di rilascio dei tesserini annuali ai residenti e/ ai proprietari delle superfici boscate;
- 2 - Convenzioni con punti di distribuzione (enti, esercizi pubblici, consorzi ecc.). L'Unione Montana, per l'intero territorio montano provinciale, provvederà a stipulare apposite convenzioni per la distribuzione dei tesserini autorizzativi;
- 3 - Individuazione cartografica delle aree:
  - 3.1 - da riservare alla raccolta ai fini economici (con relativa tabellazione);
  - 3.2 - "libere" ai possessori dei tesserini autorizzativi;
  - 3.3 - ove ai residenti è consentita la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti;
- 4 - Stipula di eventuali convenzioni con i soggetti proprietari (o affittuari ecc.) delle aree di cui al capoverso 3.1 al fine di consentire in dette aree il libero accesso ai possessori dei tesserini autorizzativi;
- 5 - Pubblicizzazione delle aree e dei soggetti di cui ai capoversi 2 e 3.
- 6 - Rilascio di tesserini di riconoscimento gratuiti ai proprietari di boschi ecc.;
- 7 - Tutte le funzioni, amministrative/gestionali/finanziarie di cui alle presenti modalità attuative in capo all'Unione Montana Alta Val Nure, all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e al Comune di Alta Val Tidone, saranno svolte dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

### **C) - Competenze previste e assolte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale**

- 1 - Vendita diretta dei tesserini autorizzativi - L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale provvederà, presso la propria sede di Corso Garibaldi, 50, alla vendita diretta dei tesserini autorizzativi (il Parco tratterà nelle disponibilità del proprio bilancio il 10% del venduto)
- 2 - L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale provvederà alla liquidazione di quanto incassato dalla vendita diretta dei tesserini autorizzativi all'Unione montana Valli Trebbia e Luretta al netto del 10% (quale aggio riconosciuto di cui al punti C.1) .

### **D) - Norme relative ai residenti dei Comuni Montani**

Ottone, Zerba, Cerignale, Cortebrugatella, Coli, Bobbio, Travo, Piozzano, Ferriere, Farini, Bettola, Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Ponte dell'Olio e Comune di Alta Val Tidone.

**Al fine di uniformare le modalità di raccolta** in tutto il territorio montano della provincia di Piacenza e per agevolare i residenti dei Comuni di detto territorio, sono adottate le seguenti determinazioni:

**a) deroga ai limiti di peso:**

ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) il limite di 3 Kg previsto dalla L.R. 6/96, è elevato a **5 Kg persona/giorno**;

**b) giorno ulteriore di raccolta:**

in tutte le zone montane ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.) è consentito **un giorno ulteriore di raccolta dei funghi** limitatamente alle aree di cui sopra: data la frequenza prevista dalla legge (martedì, giovedì, sabato e domenica), tale ulteriore giorno è fissato nel **mercoledì**, per consentire comunque un "riposo" del bosco in prossimità del sabato e della domenica, giorni in cui la "pressione" di cercatori di funghi è particolarmente elevata.

c) è previsto inoltre il rilascio di un **tesserino annuale gratuito** valido per il **solo Comune di residenza**, per tutte le aree ove non sussistano vincoli diversi specifici (aree di raccolta ai fini economici, aree di interesse scientifico ecc.).

## **MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA' DI ATTUAZIONE**

Agli effetti delle presenti modalità attuative si intende per annata fungina il periodo dal 1 Maggio al 30 aprile dell'anno successivo e comunque fino all'approvazione delle nuove modalità attuative.

I tesserini semestrali rilasciati nel periodo sopra indicato manterranno comunque la propria validità fino al 30 Maggio dell'anno successivo.

Al fine di adempiere alle competenze previste, ci si è avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 comma 3) della L.R. 6/96 e successive modificazioni per definire reciproci accordi tra gli Enti territorialmente competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. 30.07.2015 N. 13, finalizzati alla gestione in forma associata sia del rilascio delle autorizzazioni **in tutto il territorio montano provinciale** che delle relative procedure (predisposizione tesserini, distribuzione, incasso proventi, rendicontazione ed ogni altro impegno connesso).

### **1. predisposizione tesserini**

Sono adottate due diverse tipologie di **permesso, giornaliero e semestrale**. Sono adottati inoltre specifici tesserini gratuiti per i residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni.

Per favorire i raccoglitori, nel territorio montano della provincia di Piacenza, che intendono dotarsi sia del tesserino semestrale, che di quelli semestrali validi per le aree di riserva ai fini economici del Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere e del Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone, viene mantenuta una tipologia che con un unico tesserino denominato "Plus" consente la raccolta nelle zone suddette.

Alla stampa delle diverse tipologie di tesserini provvederà l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. La spesa verrà sostenuta attingendo dai fondi dell'incasso totale lordo derivante dalla vendita dei tesserini stessi.

Gli Enti, valutato che non esistono al momento studi o ricerche che consentano di evidenziare particolari esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, **concordano sulla necessità di non fissare un numero massimo di permessi concedibili**, rimandando tale

adempimento a stagioni successive, quando il numero delle autorizzazioni da rilasciare potrà essere stabilito sulla base di dati oggettivi registrati nel corso delle precedenti campagne di raccolta.

## 2. distribuzione tesserini

La distribuzione dei tesserini avverrà tramite l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale, il quale si avvarrà di un apposito sportello ubicato presso la sede degli uffici dell'amministrazione di Piacenza, ed esercizi pubblici e commerciali appositamente convenzionati.

La logica di tale scelta dovrà comunque garantire l'organizzazione di una opportuna, razionale e, per quanto possibile, capillare rete di distribuzione. Per l'individuazione dei pubblici esercizi interessati, ciascun Ente pubblicizzerà l'iniziativa per consentire ai titolari di detti esercizi di avanzare la propria disponibilità. Per la scelta degli esercizi cui affidare il compito della distribuzione, gli Enti competenti terranno conto, per ogni territorio comunale, dell'orario mattutino di apertura al pubblico e, a parità di questo, della data di arrivo delle richieste sino a copertura del numero di punti di distribuzione ritenuti sufficienti.

I tesserini gratuiti per i **residenti in aree montane e per i proprietari e/o conduttori di terreni boscati** saranno distribuiti solo dagli Uffici dei Comuni competenti previa presentazione da parte dell'utente della documentazione comprovante il diritto al rilascio del tesserino. Ai soggetti autorizzati a riservarsi la raccolta in via esclusiva ai sensi degli artt. 9 e 11 della L.R. 6/96, **non può essere concesso** il tesserino gratuito annuale riservato ai residenti in aree montane.

## 3. Validità e costi tesserini

I costi dei tesserini, **validi sul territorio montano provinciale**, ad eccezione delle aree di "raccolta ai fini economici" riconosciute ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/96, si diversificano in relazione alla durata temporale degli stessi secondo il seguente schema:

<b>validità:</b>	<b>COSTO €</b>
Giornaliera	7,00
Semestrale (acquistato entro 15 giugno di ogni anno)	50,00
Semestrale (acquistato oltre 15 giugno di ogni anno)	100,00

Per i soggetti che lo richiedono e che hanno compiuto o che compiranno il **65° anno di età** nel corso del anno in corso è concessa un'agevolazione sul costo del tesserino semestrale, acquistabile solo presso l'Ufficio dell'Ente Parco di Corso Garibaldi, 50. In tali casi il costo è fissato in **€ 50,00** indipendentemente da periodo di acquisto.

Il tesserino semestrale **valido sia per il territorio montano provinciale che per le aree di riserve ai fini economici dei "Comunelli di Ferriere" e del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone"** (denominato **Plus**) può essere acquistato entro il 15 giugno di ogni anno al costo agevolato di **€ 80,00**.

## 4. Vendita tesserini

Gli incassi derivanti dalla vendita dei permessi autorizzativi saranno versati dai distributori con cadenza mensile all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. La data ultima di versamento è fissata al 31 ottobre di ogni anno.

L'Ente Parco provvederà alla liquidazione di quanto incassato a favore dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, con proprio atto, provvederà al riparto dell'incasso annuale della vendita dei tesserini autorizzativi secondo i parametri del successivo punto 5.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta provvederà, entro il 28 febbraio alla liquidazione del riparto dell'incasso annuale della vendita dei tesserini autorizzativi secondo i parametri del successivo punto 5.

I versamenti effettuati dagli Esercizi convenzionati dopo la data ultima di versamento del 31 ottobre di ogni anno, o il mancato rispetto del versamento mensile, così come previsto dalla convenzione sottoscritta, può comportare la revoca della convenzione e l'attivazione delle procedure legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini semestrali plus validi su tutto il territorio montano provinciale e sulle aree di riserva ai fini economici (**Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere** e del **Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone**) verranno versati, al netto degli aggi dovuti agli esercenti, secondo le seguenti modalità:

30% **nel riparto provinciale di cui al seguente punto 5;**

10% **Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone)**

60% **Consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere.**

## **5. Determinazioni percentuali dei riparti**

La determinazione annuale dei riparti verrà effettuata dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta sul totale degli incassi pervenuti entro il 30 Ottobre, al netto delle spese sostenute. Le percentuali sono così determinate:

<b>40,00%</b>	alla Unione Montana Valli Trebbia e Luretta
<b>32,00%</b>	alla Unione Montana Alta Val Nure
<b>10,00%</b>	alla Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda
<b>5,00%</b>	al Comune di Alta Val del Tidone
<b>2,20%</b>	all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale
<b>10,80%</b>	alla Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per gestione amministrativa

## **6. Determinazione percentuale degli aggi ai rivenditori convenzionata**

L'aggio per i rivenditori convenzionati è determinato nel 10% dell'incasso effettuato.

I rivenditori convenzionati effettueranno il giorno successivo rispetto alla scadenza del termine di distribuzione il versamento all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta della somma introitata per la vendita dei tesserini plus, comunicando contestualmente allo stesso Ente l'ammontare del predetto importo ed il numero dei relativi tesserini. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la revoca immediata della convenzione stipulata.

## **7. Vigilanza**

Gli Enti provvederanno di concerto ad organizzare e coordinare l'attività di vigilanza in tutto il territorio montano provinciale disponendo uno specifico programma di attività che dovrà prevedere controlli sul rispetto della normativa regionale e sulle specifiche norme previste dalle presenti modalità operative. A tal fine si dovrà operare, per quanto possibile, coordinando tutti gli Organi di vigilanza per garantire la migliore copertura temporale e territoriale.

## **8. Sanzioni**

Le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 6/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della stessa legge, sono **irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato**

**commesso.** I proventi derivanti dall'introito delle sanzioni saranno utilizzati prevalentemente per il rafforzamento della vigilanza e per eventuali azioni di informazione/formazione ed iniziative promozionali.

### **9. Istituzione e delimitazione aree Osservatorio**

Verificata la mancanza in territorio montano di superfici forestali in proprietà o gestione al demanio pubblico che siano rappresentative della micoflora locale, gli Enti competenti si sono attivati per individuare in territorio montano aree vocate ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 6/96.

Tenuto conto comunque che i terreni eventualmente individuati sono di proprietà privata o a disposizioni di usi civici, l'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta si attiverà per stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.

### **10. Aree di raccolta ai fini economici. Autorizzazioni**

Ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. a) della L.R. 6/96, gli Enti competenti devono individuare le aree di riserva alla raccolta a fini economici. Pertanto tutti gli aventi titolo individuati al 3° comma dell'art. 9 e al 3° comma dell'art. 11 possono far richiesta di inserimento dei propri fondi nelle aree di raccolta riservata ai fini economici, facendo una domanda all'Unione Montana competente allegando la seguente documentazione:

- piano di conduzione silvocolturale redatto da un tecnico abilitato;
- certificati catastali delle aree interessate;
- contratti d'affitto registrato per le aree in conduzione;
- copia dell'atto costitutivo per i Consorzi costituiti in base all'art. 8 della L.R. 30/81;
- cartografia in scala 1:25000 con la delimitazione delle superficie interessate.

### **11. Le domande seguiranno il seguente iter amministrativo:**

- Le istanze dovranno essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno;
- l'Unione Montana entro il 30 settembre successivo comunica l'esito della richiesta;
- l'Unione Montana entro il 30 Ottobre adotta l'atto di autorizzazione alla raccolta ai fini economici per le domande istruite positivamente, a valere per l'annata fungina successiva; ciò al fine di consentire agli Enti sottoscrittori di provvedere ai seguenti adempimenti di legge:
  - delimitazione cartografica delle aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
  - adeguata pubblicizzazione della stessa;
  - rideterminazione in funzione delle nuove delimitazioni del numero dei tesserini autorizzativi per le aree di cui all'art. 9, 1° comma lett. b) della L.R. 6/96.

**I soggetti autorizzati ai sensi del punto precedente, devono provvedere, pena la revoca dell'autorizzazione, alla tabellazione a norma di legge delle aree entro il successivo 31 Marzo.**

### **12. Aree di raccolta ai fini economici. Accordi con gli Enti**

Eventuali accordi con i titolari di aree per la raccolta ai fini economici per definire condizioni e modalità di accesso a tutte le persone autorizzate, sono singolarmente gestiti dagli Enti montani territorialmente competenti.

L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta ha riconosciuto il "Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale" e il "Consorzio

Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone” come aree da riservare alla raccolta a fini economici ai sensi dell'art. 11 della L. R. 6/96.

Con il “Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale”, la medesima Unione Montana ha raggiunto un accordo per lasciare tali aree di libero accesso alla raccolta a tutti i soggetti in possesso di regolare autorizzazione per le zone montane della provincia, riconoscendo allo stesso un riparto percentuale del 15% sugli incassi spettanti alla stessa Unione Montana, mentre per il Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

L'Unione Montana Alta Val Nure ha riconosciuto come area ai fini economici il Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere per la quale sono state istituite due tipologie di permessi, giornaliero e semestrale, validi esclusivamente per la raccolta funghi nell'area in parola.

Come indicato nel precedente punto 3, il tesserino semestrale denominato Plus consente l'accesso alle seguenti zone:

- territorio di competenza delle Unioni Montane (libero da Aree di raccolta ai fini economici);
- territorio di pertinenza del Consorzio Agroforestale dei Comunelli di Ferriere;
- territorio di pertinenza del “Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia – Ottone”.
- Territorio di pertinenza del “Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale”

Restano escluse le aree da riservare alla raccolta ai fini economici in via esclusiva agli aventi diritto individuate dalle Ex Comunità Montane e rese identificabili da apposita tabellazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 6/96. Gli incassi derivanti dalla vendita dei tesserini Plus verranno suddivisi come indicato al punto 4.

### **13.Durata convenzione**

La presente convenzione ha validità per cinque anni ed è relativa alle annate fungine 2021-2022-2023-2024-2025.

### **14.Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente specificato dalle presenti modalità attuative si rimanda alle norme di legislazione nazionale e regionale in materia.